

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
BIOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA (CLASSE LM-6)**

Indice

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (LM-6), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (di seguito indicato con CCdS), che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili online sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia all'indirizzo www.unimore.it, nella sezione della didattica dedicata alle lauree magistrali relativa al CdS.

Art. 2 - Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i requisiti curriculari specificati nel documento "Requisiti per accesso alla Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata e verifica delle conoscenze in ingresso" disponibile sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS e nel Bando di ammissione al CdS.

In particolare, per potersi immatricolare alla Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (classe LM-6) è necessario dimostrare di possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:

1) Possesso di una laurea di 1° livello appartenente a una delle seguenti classi: ex D.M. 270: Classe L-13 Scienze Biologiche ex. D.M. 509/99: Classe 12 Scienze Biologiche

2) titolo di studio appartenente a una classe diversa da quelle indicate al punto 1 e conseguimento di almeno 50 CFU totali in almeno 6 dei seguenti settori scientifici disciplinari (SSD): CHIM/03, CHIM/06, BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19, MED/04, intendendo sia la reale appartenenza degli insegnamenti agli SSD, sia il riconoscimento degli elementi caratterizzanti le singole discipline sulla base dei programmi dei singoli insegnamenti, anche se etichettati in SSD diversi.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato attraverso la valutazione della carriera pregressa da parte del Presidente del Corso di Studio, abilitato alla valutazione delle domande di ammissione o da suo delegato.

Non è ammessa l'iscrizione con debiti formativi.

Costituisce requisito di ammissione per tutti anche la conoscenza della lingua inglese di livello B1, che sarà verificata durante il test di accertamento delle conoscenze in ingresso.

3. Il CdS ha la possibilità di programmare gli accessi. In questo caso, la modalità di partecipazione al Bando prevede che sia istituita una graduatoria finale che resta valida fino alla data di scadenza per l'iscrizione al CdS, specificata nel Bando stesso.

4. Gli studenti che intendono iscriversi devono possedere una adeguata preparazione iniziale e superare una Prova di Ammissione quale verifica della personale preparazione. La Prova di Ammissione è accertata dalla Commissione valutazione conoscenze in ingresso, proposta dal CCdS e nominata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un test di verifica o un colloquio utili a verificare le conoscenze in ambito biologico. Sarà anche verificata la conoscenza della lingua inglese. Le modalità e materie su cui verte la prova sono specificate nel RAD, riportate nel bando e disponibili sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita (<https://www.dsv.unimore.it/site/home/futuro-studente/articolo1003058714.html>).

Le modalità di accertamento e i contenuti della Prova di Ammissione sono pubblicizzati sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS e descritti nel Bando di ammissione al CdS.

La Commissione fissa annualmente un calendario per lo svolgimento delle Prove di Ammissione che è illustrato nel bando di ammissione pubblicizzato sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più *curricula*, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it e sul sito www.dsv.unimore.it alla pagina del CdS.

Prima dell'inizio dell'anno accademico, sono resi noti, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, e inoltre gli Obiettivi formativi, i Prerequisiti, i Contenuti del corso, i Metodi didattici, la Verifica dell'apprendimento, i Testi di riferimento, i Risultati di apprendimento attesi.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del CdS pubblicata sul portale www.university.it e sul sito www.dsv.unimore.it alla pagina "Didattica".

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 17 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

5. Lo studente sceglie il curriculum al momento dell'immatricolazione. Lo studente immatricolato che intenda cambiare curriculum può presentare domanda al CdS durante lo svolgimento del I anno, e comunque entro il mese di luglio.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali limitatamente al secondo anno di corso.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o un'idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto, necessari per il conseguimento del titolo, non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) caratterizzanti;
- 2) affini o integrative;
- 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta (con stimolo aperto e risposta aperta, oppure con stimolo chiuso) o relazione scritta o orale sull'attività svolta o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa nella scheda dell'insegnamento disponibile sul sistema di gestione informatizzato di Ateneo esse3 (<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>).

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti (fatta eccezione per studenti con provate disabilità o DSA) e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Non sono previsti accertamenti in itinere che concorrano alla definizione del voto finale dell'esame.

5. La conoscenza della lingua inglese è valutata durante la Prova di Ammissione, come indicato all'Art. 2, e attraverso insegnamenti erogati in lingua inglese. I risultati dei periodi di studio all'estero sono verificati dal CCdS o, su sua delega, dal Presidente del CdS e riconosciuti se coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione è attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre le cui date sono rese note attraverso la bacheca esami di esse3 (<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>) con congruo anticipo. Tale possibilità può essere estesa anche a: *i.* studenti che hanno completato le attività didattiche del II anno, ma non sono ancora formalmente fuori corso; *ii.* studenti con disabilità o DSA purché segnalati dai Servizi Disabilità-DSA.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Non è previsto un numero minimo di CFU per l'iscrizione al II anno del CdS e la frequenza non è obbligatoria.
2. Lo studente viene iscritto come *fuori corso* se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo *status* di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio della stessa classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il trasferimento da altri corsi di studio appartenenti a classe diversa è subordinato al superamento della prova di ammissione di cui all'Art. 2, comma 1 presentando l'apposita domanda entro le scadenze previste dal bando di ammissione.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 70%. Ulteriori o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, possono essere riconosciuti CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare se i contenuti sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), possono essere riconosciuti i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente se i contenuti sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Eventuali riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

3. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, è confermato il voto originario. Qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo, il voto finale risulterà dalla media pesata delle due parti.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, se coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
2. Gli studenti presentano un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.
3. Il termine per il completamento dei piani di studio individuali con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente è il 30 luglio. La scelta di tali attività è effettuata attraverso apposito strumento disponibile tramite esse3 (<https://www.esse3.unimore.it/Home.do>).

4. Il Presidente del CdS valuta le attività formative autonomamente scelte dallo studente verificandone la congruità e si pronuncia in via definitiva entro il 15 settembre. Nel caso in cui la proposta dello studente non sia ritenuta approvabile, lo stesso ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base delle proprie scelte, prima della pronuncia in via definitiva.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, lo studente consegue la Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata con il superamento di una prova finale che consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi di laurea. Quest'ultima si basa sullo svolgimento di un consistente lavoro di ricerca sperimentale presso laboratori dell'Università di Modena e Reggio Emilia o presso altri laboratori pubblici e privati qualificati, italiani o stranieri, sotto la guida di un tutore, incaricato di seguire la preparazione dello studente. La discussione della Tesi di Laurea è svolta davanti ad una Commissione di Laurea. L'elaborato, su richiesta dello studente e d'intesa con il docente relatore, può essere redatto e discusso in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.

2. Per ogni studente è nominato un relatore (docente o ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla attività dello studente presso la Commissione di Laurea. La scelta del progetto di tesi e del relativo relatore può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore sono portati in approvazione in CCdS dopo specifica comunicazione inviata dagli studenti interessati al Presidente del CdS.

3. La Commissione di Laurea, giudicatrice per la prova finale, è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da 7 membri, scelti tra docenti, ricercatori e cultori della materia afferenti all'Università di Modena e Reggio Emilia.

4. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disponibili alla pagina "Laurearsi: moduli, criteri e scadenze", sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La Laurea Magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva tengono conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata, non arrotondata, per il numero dei CFU delle votazioni conseguite in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;
- b) del punteggio attribuito al tempo impiegato per il conseguimento della laurea (distinguendo studenti in corso e fuori corso) con l'attribuzione di 2 punti ai soli studenti in corso;
- c) delle lode con attribuzione di 0,2 punti per ciascuna lode riportata nei soli insegnamenti curriculari (sono esclusi quelli a scelta dello studente);
- d) del periodo di studio all'estero autorizzato dal CCdS (costituito da 1,5 punti);
- e) della partecipazione del laureando, in qualità di rappresentante degli studenti, a commissioni o organi istituzionali, quali CP-DS, Consiglio di Dipartimento, CCdS, e altri organi o commissioni per il controllo della qualità della didattica per almeno due anni accademici consecutivi (in accordo al Regolamento d'Ateneo);
- f) dell'incremento di voto, espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale pari ad un massimo di 7 punti.

Per i candidati che arrivino ad una valutazione complessiva (comprensiva di arrotondamento) di almeno 113/110 può essere proposta la lode (indipendentemente dal fatto che siano in corso o fuori corso e dal

fatto che abbiano/non abbiano ottenuto lodi negli esami di profitto sostenuti). La lode può essere attribuita solo con giudizio unanime della commissione.

Per i candidati che arrivino ad una valutazione complessiva (comprensiva di arrotondamento) di almeno 119/110 può essere proposto dalla Commissione l'encomio (solamente se lo studente è in corso). La proposta di encomio può essere avanzata solo con giudizio unanime della Commissione di Laurea ed è attribuito dalla Commissione stessa su delega del Consiglio di Dipartimento.

I dettagli relativi alle modalità di valutazione della prova finale sono approvati dal CCdS e pubblicizzati sul sito www.dsv.unimore.it alla pagina del CdS.

4. E' possibile conseguire la Laurea Magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' tuttavia possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del II anno soltanto dopo aver superato tutte quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento o di Ateneo. Le attività di tutorato previste sono descritte nel "Piano delle attività di tutorato in Biologia Sperimentale e Applicata" disponibile sul sito <http://www.dsv.unimore.it> alla pagina del CdS.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS sono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame (SMA, RRC, RAMAQ), secondo il documento Processo di Gestione. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità (AQ) da un gruppo di gestione AQ (coincidente con il gruppo di riesame) che deve includere almeno una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione nella quale è valutata la qualità del Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dsv.unimore.it.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.